321/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero **80031** del registro di segreteria proposto da **XX**, nato a omissis il omissis, C.F.: omissis, elettivamente domiciliato in 00192 Roma (RM), Viale Giulio Cesare n.71 presso lo studio dell'Avv. Silvana Merenda (CF. MRNSVN76S69H501W) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che indica a fini delle comunicazioni di rito l'indirizzo Pec: silvanamerenda@pecavvocaticivitavecchia.it e l'utenza telefax: 06.99901613,

CONTRO

contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (codice fiscale: MNCLFLV62T42H501M), con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29 e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo Pec:

avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it..

Visto il decreto presidenziale n. 1055 del 12.11.2024 di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 22 settembre 2026 l'Avv. Silvana Merenda per il ricorrente; l'Avv. Flavia Incletolli per l'Istituto resistente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PREMESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, illustrate nel dettaglio le posizioni contributive nella propria titolarità (cfr. pag. 1-2 ricorso "*1. 01/11/1966 - 31/10/1971: VOLO - Riscatto Laurea; 2. 01/11/1971 - 11/12/1979: VOLO - Riscatto Corsi Professionali; 3. 03/09/1973 - 15/10/1973: INARCASSA; 4. 01/10/1973 - 30/06/1977 Ministero P.I. e Direzione Generale Aviazione Civile, poi ricongiunti a INPS; 5. 01/07/1977 - 30/06/1977: VOLO - Obbligatoria; 6. 01/07/1991 - 30/04/1992: Direzione Generale Aviazione Civile; 7. ANNI 2001-2002: Gestione Separata; 8. 03/12/2002 -01/06/2003: VOLO - Obbligatoria; 9. 01/03/2003 - 31/12/2012: ENAC. 10. 16/10/2014 - 31/12/2017: INARCASSA*") ha rappresentato di essere beneficiario di due distinti trattamenti pensionistici: trattamento Fondo Volo (VL n. omissis dal omissis);

trattamento a carico Inarcassa (n. omissis).

Ha dedotto altresì di avere formulato, in data 27.12.2012, istanza per l'attribuzione di un autonomo trattamento pensionistico in relazione alla contribuzione versata per i periodi

dal 1.07.1991 al 30.04.1992 versati nella Direzione Generale Aviazione Civile e dal 1.03.2003 al 31.12.2012 versati nella gestione Enac, mai evasa dall'istituto previdenziale. Di avere, pertanto, rinnovato la medesima richiesta avviando uno scambio con l'Istituto previdenziale da ultimo formulando nuova istanza in data 19 marzo 2019, parimenti inevasa. Con istanza del 16.02.2022 ha presentato, infine, ricorso amministrativo invocando altresì la liquidazione dei benefici economici connessi alla propria condizione di "orfano di caduto in servizio".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Rimasto parimenti senza esito il predetto ricorso amministrativo, il ricorrente ha adito questo Giudice rassegnando le seguenti conclusioni: "*IN VIA PRINCIPALE: Accertate e dichiarare il diritto del sig. XX al riconoscimento di un trattamento previdenziale autonomo derivante dalla contribuzione versata nella gestione ex INPDAP durante il periodo di lavoro dal 01.07.1991 ed il 30.04.1992 e dall'01.03.2003 al 31.12.2012, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente atto, e per l'effetto in accoglimento dei motivi di ricorso, condannare l'Ente Previdenziale convenuto alla corresponsione, in favore del medesimo XX, del trattamento previdenziale autonomo mensile pari all'importo lordo di € 1.882,05 con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2013 (data di esercizio del diritto di opzione, tenuto conto della data di presentazione della domanda 27.12.2012) così come determinato nel prospetto sopra*

riportato ed altresì trasfuso nei conteggi allegati al presente ricorso (all.20) che integralmente si richiamano in questa sede, o nella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa e/o in sede di consulenza tecnica d'ufficio tenuto conto del montante contribuivo versato secondo il sistema di calcolo stabilito dalla Legge 335/1995 applicabile al caso di specie per tutte le motivazioni ut supra delineate. Condannare altresì l'Ente Previdenziale convenuto al pagamento degli arretrati che risulteranno conseguentemente dovuti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali data di esercizio del diritto di opzione (1° gennaio 2013) o in subordine, dalla data presentazione della richiesta tramite invio di diffida e messa in mora del 15.06.2017, o nella diversa data e nella misura che verrà determinata in corso di causa per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente atto. IN VIA SUBORDINATA E GRADATA: Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare il diritto del sig. XX alla liquidazione a partire dal

mese di marzo 2008, ovvero con decorrenza dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, di un supplemento mensile della pensione del FONDO VOLO VL n. omissis *di € 1.117,46 (millecentodiciassette/46) oltre interessi dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo saldo, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui alle premesse del presente atto, o nella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

causa e/o in sede di consulenza tecnica d'ufficio tenuto conto del montante contribuivo versato secondo il sistema di calcolo stabilito dalla Legge 335/1995 applicabile al caso di specie per tutte le motivazioni ut supra delineate. Condannare altresì l'Ente previdenziale convenuto alla liquidazione a titolo di arretrati supplemento di pensione dovuto e non liquidato in favore del XX a partire dal mese di marzo 2008, ovvero con decorrenza dalla diversa data che verrà accertata in Avv. Silvana Merenda corso di causa nonostante le numerose richieste inoltrate in tal senso dal ricorrente, dell'importo lordo € 202.260,26 (duecentoduemiladuecentosessanta/26), come risultante dalla moltiplicazione fra l'importo mensile di € 1.117,46 come sopra determinato ed il numero di mesi (181) trascorsi fra il 30 marzo 2008 e la data di deposito del presente ricorso, o nella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa e/o in sede di consulenza tecnica d'ufficio tenuto conto del montante contribuivo versato secondo il sistema di calcolo stabilito dalla Legge 335/1995 applicabile al caso di specie per tutte le motivazioni ut supra delineate. SEMPRE E COMUNQUE IN OGNI CASO: riconoscere e liquidare in favore del ricorrente i benefici economici connessi alla condizione di "orfano di caduto in servizio" dalla data di maturazione del diritto per tutte le motivazioni ut supra delineate."

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 13 marzo 2026 si è costituito in Giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestando le

avverse pretese. In particolare, in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice sulle domande tese all'accertamento del diritto al supplemento della pensione Fondo Volo in favore del Giudice Ordinario atteso che tale Fondo costituisce gestione autonoma INPS con trattamento armonizzato a quello dell'AGO. Nel merito ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla scorta dei provvedimenti in atto da parte dei competenti Uffici al fine di liquidare la invocata pensione autonoma in gestione pubblica relativa ai periodi 1.03.2003 al 31.05.2014, considerato altresì che la contribuzione del periodo 1991 - 1992 resta di competenza della gestione AGO e che il periodo 2002 - 2003 è attratto di ufficio alla gestione Fondo Volo. Ha contestato, altresì, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente in quanto erroneamente elaborati con applicazione del sistema di calcolo retributivo in luogo di quello contributivo. In via subordinata ha eccepito la prescrizione dei ratei maturati e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nel corso dell'udienza del 24 marzo 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e chiesto un breve rinvio per dedurre sulle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate nel corso della discussione.

4. All'esito, quindi, il giudizio è stato rinviato per la trattazione all'udienza del 22 settembre 2026.

5. Con memoria prodotta in data 3 giugno 2026 la difesa

dell'Istituto previdenziale, nel richiamare i propri scritti, ha dato atto dell'avvenuta liquidazione di una pensione autonoma a carico della gestione dipendenti pubblici in favore del ricorrente con integrale valorizzazione della contribuzione nella titolarità del medesimo.

Ha, altresì, precisato che, in ogni caso, il Sig. XX "*sebbene (come attestato anche dal Ministero del Lavoro) … fosse in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla sesta salvaguardia (L. 147/2014), all'epoca risultava già titolare di due pensioni (VL e VOAUT) e non poteva quindi essere incluso tra i salvaguardati*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Con note difensive prodotte in data 9 settembre 2026 il ricorrente, confermando l'avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico a carico della gestione pubblica con connessa valorizzazione di tutta la contribuzione maturata, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

Ha, in ogni caso, insistito per la liquidazione delle spese attesa l'avvenuta liquidazione del dovuto all'esito del procedimento giudiziale instaurato.

7. Nel corso dell'udienza del 22 settembre 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le conclusioni rassegnate invocando, congiuntamente, la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le domande svolte in ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha illustrato nel dettaglio la propria articolata situazione contributiva, evidenziando di essere titolare di due trattamenti pensionistici erogati rispettivamente a carico del Fondo Volo (con decorrenza luglio 1997) e a carico del INARCASSA (con decorrenza gennaio 2019).

Ha invocato, quindi, in via principale il proprio diritto a vedersi riconosciuto un trattamento pensionistico autonomo a carico della gestione ex INPDAP per effetto della contribuzione relativa ai periodi 01.07.1991 – 30.04.1992 (Direzione Generale Aviazione Civile) e 1.03.2003 – 31.12.2013 (Enac) richiamando, sul punto, l'applicazione della L. 335/1995 in virtù del proprio diritto a rientrare nelle c.d. "salvaguardie" introdotte dalla legislazione successiva; in subordine un trattamento pensionistico supplementare in relazione ai medesimi contributi versati.

Attese le difese dell'Istituto resistente e la documentazione prodotta, che hanno attestato l'avvenuta liquidazione del richiesto trattamento pensionistico comprensivo degli arretrati confermata dalla difesa del ricorrente che ha aderito alle conclusioni di controparte, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.09.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA CORTE DEI CONTI 24.09.2026 09:31:31 GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.